



SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA

RC PATRIMONIALE

Schema di polizza

Premessa

La presente è una polizza di responsabilità nella forma “claims made” con retroattività biennale. La garanzia è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia del contratto, sempre che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall’Assicurato durante il medesimo periodo o nel biennio precedente.

1.1. OGGETTO DA ASSICURARE

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese), per le Perdite patrimoniali, involontariamente cagionate a terzi, derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell’esercizio dell’attività istituzionale da parte di uno o più degli amministratori o dei dipendenti.

In caso di sinistro determinato da comportamento gravemente colposo la Società si riserva il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili.

1.2 - ATTIVITA’ PRINCIPALI ESERCITATE DALLA CONTRAENTE

L’Azienda Speciale Multiservizi (A.S.M.) è un’azienda speciale di ente locale, partecipata al 100% dal Comune di Venaria Reale.

Core business dell’A.S.M. è la gestione di n. 24 farmacie comunali diffuse sul territorio della Provincia di Torino. Tale gestione avviene secondo due modalità:

- Gestione diretta di n. 4 farmacie comunali a Venaria Reale
- Gestione tramite convenzione tra il Comune di Venaria Reale, il Comune titolare e A.S.M. delle farmacie comunali di: Alpignano, Pino T.se, Cavour, Rivoli, Borgaro, Roletto, Samone, Druento, La Loggia, Piossasco, Bruino, Volpiano, Rivarossa, Volvera fraz. Gerbole, Villastellone, Caselle T.se.

L’attività di gestione consiste nella commercializzazione di prodotti farmaceutici (attività di vendita al pubblico) tramite personale alle proprie dipendenze e dietro riconoscimento al Comune titolare di una percentuale del fatturato, nonché a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: prodotti affini ai farmaceutici, presidi medico chirurgici, articoli sanitari, alimenti prima infanzia, dietetici speciali, prodotti per l’igiene personale, materiale parafarmaceutico e/o di cosmesi in genere, apparecchi ad uso diagnostico, apparecchi medicali ed elettromedicali.

L’acquisto dei prodotti è in parte da fornitori diretti in parte da grossisti.

L’A.S.M., a seguito dell’ottenimento delle autorizzazioni prescritte per legge, ha avviato, a far data dal 15/12/2017, l’attività di vendita on-line di medicinali senza obbligo di prescrizione ai sensi dell’art. 112-quater del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219.

L’A.S.M. gestisce inoltre, per conto del Comune di Venaria Reale, le seguenti attività:

- Refezione scolastica presso asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori di Venaria Reale (tramite appalto)
- Gestione diretta di n. 3 asili nido comunali (gestione attività educativa e di pulizia attraverso proprio personale)
- Gestione del complesso sportivo denominato “Sport Club Venaria Reale” comprendente piscina, palestra, campo da calcio a 8, campo da calcio a 5, campo da calcio a 5/tennis, un palazzetto con capienza max 300 posti, 2 campi da padel, 1 campo da basket all’aperto. In tal caso gli utenti sono privati cittadini, sia minorenni che maggiorenni, che usufruiscono della struttura o con singole entrate o con abbonamenti di durata variabile, oppure società che affittano gli spazi (in questo ultimo caso gli affiliati sono assicurati dalle società)

L’organizzazione dei corsi e la gestione delle attività connesse sono affidate alla società sportiva dilettantistica Sport Club Venaria Reale s.s.d. a r.l., partecipata al 100% dall’Azienda Speciale Multiservizi e che si intende ricompresa nelle coperture assicurative oggetto della presente gara;

ASMNet: attività di supporto informatico al Comune di Venaria Reale, manutenzione del sistema di videosorveglianza e sviluppo del supporto informatico della Polizia Municipale di Venaria Reale, manutenzione del sistema di videosorveglianza del Comune di Grugliasco.

Gli asili nido Banzi, Andersen e Collodi, l'impianto sportivo polivalente di Via Di Vittorio n. 18/a sono di proprietà del Comune di Venaria Reale e sono coperti da polizza All Risks emessa dalla Compagnia Generali Italia S.p.A.

L'A.S.M., infine, esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, attraverso la gestione del punto bar/ristoro ubicato all'interno dell'impianto sportivo polivalente di Via Di Vittorio n. 18/a a Venaria Reale.

Agli effetti della presente copertura assicurativa si prende atto che:

l'A.S.M. possiede e/o utilizza e/o custodisce:

Beni immobili per destinazione, uso e natura, quali: aree, insediamenti, infrastrutture e fabbricati con relative pertinenze, dipendenze, tetterie, passaggi coperti e quant'altro di inerente, senza limitazioni di titolo, destinazione o caratteristiche costruttive.

Beni mobili iscritti nei pubblici registri, inclusi: impianti, macchine, macchinari, attrezzature, arredamento, mobilio e, più in generale, tutto ciò che – non rientrando nell'accezione di "bene immobile" – ne costituisce dotazione e pertinenza, medicinali compresi stupefacenti, materiale parafarmaceutico e/o di cosmesi in genere e quant'altro connesso ed occorrente al funzionamento dell'Azienda ed alla prestazione, da parte di questi, dei servizi erogati.

Beni immateriali quali: software per sistemi di elaborazione dati e simili; più in generale tutto ciò che rappresenti un valore.

1.3. PRECISAZIONI

A titolo meramente esemplificativo e non limitativo, si precisa che la garanzia comprende le Perdite patrimoniali:

- conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purchè non derivanti da incendio, furto o rapina; la presente garanzia s'intende prestata fino alla concorrenza di un sottolimito per ciascun periodo assicurativo annuo pari al 50% del Massimale;
- per i danni conseguenti a interruzione e/o sospensione totale o parziale mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigiane, agricole, o di servizi esercitate da terzi. Questa estensione di garanzia s'intende prestata fino alla concorrenza di un sottolimito per ciascun periodo assicurativo annuo pari a €. 150.000,00 per Sinistro.
- che l'Assicurato sia tenuto a risarcire in relazione all'attività connessa all'assunzione e gestione del personale; la presente garanzia s'intende prestata fino alla concorrenza di un sottolimito per ciascun periodo assicurativo annuo pari a €. 100.000,00.
- Involontariamente cagionate a terzi, da taluno dei dipendenti o degli amministratori dell'Assicurato, in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali di tale dipendente/amministratore. La presente garanzia s'intende prestata fino alla concorrenza di un sottolimito per ciascun periodo assicurativo annuo pari a €. 150.000,00;
- Limitatamente alle attività di progettista e/o direttore dei lavori e/o collaudatore di:
 - a) Costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e decorative, comprese infrastrutture relative;
 - b) Impianti di servizi generali interni a stabilimenti industriali ed a costruzioni o gruppi di costruzioni civili;
 - c) Impianti elettrici;
 - d) Impianti per provvista, condotte, distribuzione d'acqua, fognature urbane;
 - e) Strade, linee tranviarie, strade ferrate e ferrovie esclusi impianti teleferici e funicolari;
 - f) Bonifiche, irrigazioni, impianti idraulici deteriori per produzione di energia elettrica e per forza motrice; sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani escluse opere di navigazione interna e portuali;
 - g) Ponti e viadotti di lunghezza massima non superiore a 50 metri per campata; sottopassi pedonali.

La garanzia, in deroga a quanto previsto dal seguente art. 17, punto q), comprende anche i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale direttamente connesso allo svolgimento di tali attività.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

2.1 – DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni si attribuisce il significato qui precisato:

ASSICURAZIONE	il contratto di assicurazione
POLIZZA	il documento che prova l'assicurazione
CONTRAENTE	il soggetto che stipula l'assicurazione
ASSICURATO	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
SOCIETA'/COMPAGNIA	la Compagnia assicuratrice
PREMIO	la somma dovuta dal Contraente alla Società
SINISTRO	il verificarsi dell'evento per il quale è prestata l'assicurazione
RISCHIO	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
DANNO	qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica
DATA DI RETROATTIVITÀ	la data successivamente alla quale atti od omissioni verificatisi o posti in essere possono attivare l'Assicurazione
DIPENDENTI O AMMINISTRATORI	Tutti gli Amministratori e Dipendenti del Contraente che abbiano attualmente, abbiano avuto in passato od avranno in futuro un rapporto di dipendenza, mandato o servizio con il Contraente stesso
INDENNIZZO	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
FRANCHIGIA	somma che viene dedotta da ciascun indennizzo che rimane a carico dell'assicurato
SCOPERTO	la percentuale dell'indennizzo che resta a carico dell'assicurato
BENEFICIARIO	il soggetto o i soggetti cui, in caso di morte dell'Assicurato, deve essere pagata la somma garantita
DEGRADO	deprezzamento dovuto all'età od allo stato di conservazione dell'ente o mezzo danneggiato o distrutto
PERDITE PATRIMONIALI	Ogni pregiudizio economico che non sia l'effetto o la conseguenza diretta o indiretta di morte o lesioni personali, distruzione o deterioramento di Cose e/o animali
ACCESSORIO	parte secondaria, complementare, aggiunta, per migliorare la funzionalità dell'ente cui si riferisce
COSE	sia gli oggetti materiali sia gli animali
LIMITE DI INDENNIZZO	somma massima dovuta dalla Società
MASSIMALE	La massima esposizione convenuta in Polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia definitiva
RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA	La responsabilità gravante sull'Assicurato che, a seguito di una condotta illecita, abbia cagionato una Perdita patrimoniale all'Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico, alla Pubblica Amministrazione o allo Stato
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO CONTABILE	La Responsabilità amministrativa sopra definita, gravante sull'Assicurato quando agisca quale agente contabile nella gestione di beni, valori o denaro pubblico
RESPONSABILITA' SOLIDALE	La responsabilità di più soggetti che sono chiamati a rispondere, per una violazione o comunque per un'obbligazione, in posizione di parità: in questo caso colui che adempie acquisisce un diritto di regresso nei confronti degli altri coobbligati

2.2. DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha validità dalle ore 24,00 del giorno di stipula per n. 12 mesi e si intende automaticamente risolto alla sua scadenza senza obbligo di comunicazione inviata dalle parti.

L'Assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società nei **due anni** immediatamente successivi alla cessazione della polizza, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di vigenza dell'Assicurazione stessa, escluso il periodo retroattivo.

La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nel caso l'Assicurato stipuli durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

E' in facoltà dell'Amministrazione chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure di gara. Pertanto la Società si impegna a rinnovare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni; il relativo premio dovrà essere anticipato in via provvisoria dall'Amministrazione.

È comunque nella facoltà delle parti di recedere dalla presente assicurazione alla scadenza di ogni periodo assicurativo, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza annuale.

2.3. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - MODIFICHE DEL RISCHIO - BUONA FEDE

In deroga agli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile si conviene che la mancata o inesatta comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze che influiscono o avrebbero influito sulla valutazione del rischio da parte della Società, non comporta la decadenza dal diritto all'indennizzo, sempreché il Contraente non abbia agito con dolo.

In tal caso la Società rinuncia ad esercitare le azioni di annullamento e di recesso dal contratto ed ha la facoltà di richiedere la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il Contraente ha la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di sovrappremio proposta dandone comunicazione alla Società entro 30 giorni. In caso di mancata accettazione ovvero nel caso in cui tale termine sia decorso infruttuosamente, la Società potrà recedere dal contratto nei termini previsti.

Il Contraente, o gli Assicurati, devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio.

Gli aggravamenti del Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la totale o parziale perdita del diritto all'Indennizzo/Risarcimento nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente, il Contraente non è pertanto tenuto a comunicare variazioni del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti amministrativi o a mutamenti negli orientamenti della giurisprudenza di merito e legittimità.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio, o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o degli Assicurati, ai sensi dell'art. 1897 del codice civile; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

2.4. PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.

A parziale deroga dell'art. 1901 del codice civile, l'Amministrazione pagherà all'Intermediario incaricato:

- entro 60 (sessanta) giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
- entro 60 (sessanta) giorni da ciascuna data di scadenza annuale, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione delle appendici, l'importo conteggiato nelle medesime.

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio.

Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine al Servizio di Tesoreria del Contraente, od altra Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente, a condizione che

gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto alla Società a mezzo raccomandata o telefax o e-mail entro il termine di mora sopra indicato.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973 la società da atto che:

- l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- il pagamento effettuato dal contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 codice civile nei confronti della società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

2.5. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. L'assicuratore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia a cui appartiene l'ente appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora la società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9bis dell'art. 3 della legge 136/2010.

2.6. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche alla presente polizza – concordate tra le parti – devono essere provate per iscritto.

2.7. – DANNI PRECEDENTI

Il Contraente e/o l'Assicurato sono esonerati dall'obbligo di dichiarare eventuali danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione e/o l'attività in genere del Contraente e dell'Assicurato.

2.8. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente e/o l'Assicurato sono esonerati dal dare alla Società comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro, però, il Contraente e/o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli Assicuratori e sono tenuti a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

2.9. FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni intercorrenti fra la Società e il Contraente e/o l'Assicurato devono essere fatte per iscritto, a mezzo posta elettronica o posta elettronica certificata.

2.10. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

2.11. INTERAZIONE DI CLAUSOLE E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Le condizioni di cui al presente capitolato speciale di polizza derogano e prevalgono su qualsiasi altra condizione della polizza emessa dalla Società, comprese le condizioni generali di assicurazione, sempre che le prime risultino più favorevoli nei confronti dell'Amministrazione.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Non potranno, pertanto, essere tenute in considerazione condizioni di polizza che risultino in contrasto con quanto disciplinato dal presente capitolato.

Ciò premesso, si conviene che, in caso di dubbio, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente e/o Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni di polizza.

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme di legge nazionali e comunitarie in materia.

2.12. FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del contraente, il Foro ove ha sede lo stesso oppure l'Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010 ss.mm e ii. (esclusi gli Organismi di mediazione istituiti dall'Assicurato stesso).

2.13. LIMITI TERRITORIALI

L'assicurazione vale per le Perdite patrimoniali verificatisi nel territorio dello Stato italiano, di San Marino, della Città del Vaticano, e dei paesi dell'Unione Europea.

2.14. INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

La garanzia è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia del contratto, sempre che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato durante il medesimo periodo, o comunque non oltre due anni prima della data di effetto dell'Assicurazione.

Qualora il comportamento colposo si realizzi attraverso più azioni e/o omissioni, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione e/o omissione.

Nell'eventualità che la presente Polizza ne sostituisca, senza soluzione di continuità, altra in corso con la Società per lo stesso Rischio, la garanzia sarà operante esclusivamente alle condizioni previste dalla presente Polizza, purchè il comportamento colposo sia stato posto in essere durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita.

Si precisa comunque che le richieste di risarcimento relative a comportamenti colposi avvenuti durante il periodo di validità della Polizza sostituita verranno gestite nell'ambito del Massimale previsto dalla Polizza sostituita.

2.15. CESSAZIONE DELL'INCARICO

Nel caso di cessazione dell'incarico, la garanzia perderà la propria efficacia nei confronti dell'Amministratore o del dipendente uscente.

Tuttavia, nei soli casi di pensionamento, dimissioni volontarie o decesso dell'amministratore o del dipendente, la copertura assicurativa manterrà la propria efficacia per le richieste di risarcimento denunciate nei modi, limiti e termini previsti dalle presenti Condizioni di Assicurazione, e comunque durante il periodo di vigenza della copertura, a condizione che:

- Il comportamento colposo cui si riferisce la richiesta sia stato posto in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione;
- La cessazione dall'incarico, per il quale viene prestata l'Assicurazione sia intervenuta durante il periodo di efficacia della Polizza.

2.16. LIMITI DI RISARCIMENTO

L'Assicurazione è prestata sino alla concorrenza del Massimale indicato in scheda di Polizza che rappresenta il massimo esborso della Società per ciascun periodo assicurativo annuo.

In caso di più richieste di risarcimento originate da un medesimo comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se pervenute agli Assicurati successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.

A tal fine, più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo sono considerate unico Sinistro.

2.17. RISCHI ESCLUSI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni patrimoniali:

- a) derivanti da azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo del Legale Rappresentante accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- b) derivanti dall'irrogazione di sanzioni in genere o del pagamento di imposte, penali o danni a carattere punitivo;
- c) derivanti da scelte di natura discrezionale e da responsabilità volontariamente assunte che esolino e/o esorbitano i poteri conferiti dalla legge e/o dai regolamenti;
- d) connesse a provvedimenti amministrativi di espropriazione, occupazione o aventi in ogni caso natura ablatoria;
- e) conseguenti a furto, rapina e incendio nonché smarrimento di denaro i titoli al portatore, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 13;
- f) conseguenti a violazione volontaria degli obblighi derivanti da leggi, regolamenti e da altri atti della Pubblica Autorità, o degli atti di nomina;
- g) connessi o conseguenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose;
- h) provocati da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- i) conseguenti a detenzione ed impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- j) connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l'assicurazione in conformità alle norme della Legge 24 dicembre 1969 n. 990 e relativo regolamento di esecuzione, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- k) connessi o conseguenti a calunnia (art. 368 c.p.), ingiuria (art. 594 c.p.) e diffamazione (art. 595 c.p.); anche se accertate in via incidentale dal giudice civile a norma degli art. 2059 c.c., 185 e 198 c.p.;
- l) connessi o conseguenti alla stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni nonché al mancato e/o tardivo pagamento dei premi assicurativi;
- m) connessi o conseguenti a qualsiasi danno o spesa di qualsiasi natura che sia direttamente o indirettamente causata da, risultante da o collegata ai seguenti atti, indifferentemente rispetto a qualsiasi altro evento o causa che potrebbe contribuire, contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza, alla perdita:
 - 1) Guerra, invasione, operazioni belliche o atti simili provenienti da nemici stranieri (sia che la guerra sia stata dichiarata, sia che la guerra non sia stata dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, sommossa, tumulti civili che assumono proporzione di insurrezione, potere militare o usurpazione di potere.
 - 2) Qualsiasi atto di terrorismo.

Con questa clausola si esclude qualsiasi perdita, danno o spesa di qualsiasi natura che sia direttamente o indirettamente causato da, risultante da o collegata ad azioni intraprese per controllo, prevenzione o soppressione degli eventi specificati nei punti (1) e (2).

Se la Società dovesse ritenere che in virtù di questa clausola, qualsiasi perdita, danno o spesa non è coperta dall'assicurazione, l'onere di dimostrare altrimenti è a carico dell'Assicurato.

Nell'evento che una qualsiasi parte di questa clausola non fosse applicabile o fosse invalida, la parte rimanente rimarrà in vigore come specificato.

Sono inoltre escluse dall'assicurazione:

- 1) la responsabilità amministrativa per danno erariale e amministrativo-contabile innanzi alla Corte dei Conti fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4.1;
- 2) i danni connessi e/o conseguenti a richieste di risarcimento delle quali l'Assicurato abbia già avuto formale comunicazione precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
- 3) le sanzioni pecuniarie, multe ed ammende, comminate direttamente all'Assicurato,
- 4) i danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica.

2.18. SCOPERTO

Rimane a carico degli Assicurati, per ogni Sinistro uno Scoperto del 10%, col minimo di €. 3.000 ed il massimo di €. 10.000. Detto Scoperto non potrà essere assicurato, sotto pena di decadenza dal diritto all'Indennizzo/Risarcimento, presso altra compagnia assicurativa.

2.19. MASSIMALE DI GARANZIA E SCOPERTO

La copertura assicurativa viene prestata fino alla concorrenza di un importo massimo pari a €. 1.000.000,00 per ciascun sinistro. I risarcimenti relativi a ciascun sinistro verranno effettuati previa detrazione di una franchigia pari a €. 3.000,00.

La franchigia dovrà restare a carico dell'Ente contraente senza che essa possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farla assicurare da altri.

2.20. PLURALITA' DI ASSICURATI – RESPONSABILITA' SOLIDALE

Il Massimale indicato in scheda di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di Responsabilità Solidale di più Assicurati.

Nel caso di Responsabilità Solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati ai sensi della presente Polizza, l'Assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all'Assicurato, mentre è escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento derivante dal mero vincolo di solidarietà.

2.21. COASSICURAZIONE E DELEGA (NELL'EVENTUALITÀ DI COASSICURAZIONE)

In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato.

In caso di coassicurazione la società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli assicuratori presso le quali il rischio è stato ripartito.

La società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare al contraente/assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, esclusa comunque ogni responsabilità solidale.

Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla società a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla società delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti alla polizza, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all'incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le società coassicuratrici.

2.22. RINUNCIA ALLA RIVALSA

La società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di:

- dipendenti e/o amministratori e/o collaboratori dell'ente assicurato, salvo che per il caso di dolo;

- società le quali rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art.2359 C.C. e nel D.P.R. 7 giugno 1974 n.216 e successive modifiche;
- società di leasing, relativamente ai danni derivanti dai beni costituenti beni strumentali per l'attività oggetto dell'assicurazione;
- amministratori e dipendenti di tutte le società predette salvo il caso di dolo.

SEZIONE 3 - NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

3.1. DENUNCIA DEI SINISTRI – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società, per il tramite dell'Intermediario, entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dall'evento o dal momento in cui l'Amministrazione ne sia venuta a conoscenza.

La denuncia conterrà una descrizione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze se conosciute, le generalità e recapito delle persone interessate e di eventuali testimoni, e sarà corredata di copia di tutta la documentazione relativa eventualmente in suo possesso; saranno altresì trasmessi quanto prima alla Società anche gli atti, documenti e notizie relativi al sinistro, di cui l'Amministrazione sia venuta in possesso successivamente alla denuncia.

3.2. GESTIONE DELLE VERTENZE

Per i sinistri a essa denunciati la Società assume a nome dell'Assicurato la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando ove occorra legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.

La Società si impegna a comunicare all'Assicurato, al ricevimento della comunicazione del sinistro, e comunque in tempo utile, la designazione del legale incaricato.

La Società garantisce le spese relative alla prosecuzione dell'assistenza dell'Assicurato in sede penale (con esclusione di multe od ammende) sino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del danneggiato.

Le spese relative alla difesa ed alla resistenza alle azioni contro l'Assicurato, sia dirette che per rivalsa, sono a carico della Società entro un limite di importo pari ad un quarto del massimale stabilito per sinistro, cui si riferisce la richiesta risarcitoria azionata.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese di alcun genere sostenute dall'Assicurato se non preventivamente concordate ed autorizzate per iscritto.

3.3. RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento, le Parti possono recedere dall'assicurazione previa comunicazione all'altra mediante posta elettronica certificata (PEC), da inviarsi con preavviso di 120 giorni.

Nel caso in cui ad esercitare tale diritto fosse la Società, questa entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza. La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per sinistro o qualunque altro atto della Società e/o del Contraente, non potranno essere interpretati come rispettiva rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.

Nel caso di recesso da parte della Società da una delle garanzie di cui alla presente polizza a seguito di sinistro rientrante in tale garanzia, detta rescissione si intenderà valida per l'intera polizza.

3.4. OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società, entro i 30 giorni successivi a ogni scadenza annuale, si impegna a fornire all'Amministrazione il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati (con indicazione della data dell'evento, del nome dell'Assicurato, della tipologia e descrizione dell'evento stesso);
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

La Società, in tal caso, s'impegna a fornire all'Amministrazione il dettaglio dei sinistri entro i 15 giorni lavorativi successivi a ogni richiesta. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso di cui ai precedenti articoli, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data in cui il recesso è stato inviato.

Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

La Società s'impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dal Contraente e/o dall'Intermediario.

SEZIONE 4 CONDIZIONI PARTICOLARI

4.1. COLPA GRAVE – RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA, AMMINISTRATIVO CONTABILE NON OPERANTE

Ai sensi della presente estensione sono da considerarsi Assicurati gli amministratori e i dipendenti della Contraente, di cui all'Allegato 1.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interesse e spese), per le Perdite patrimoniali direttamente cagionate a terzi in conseguenza di atti od omissioni commessi per colpa grave (escluso il dolo dello stesso) nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

La Società si obbliga altresì a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per Perdite patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione, all'Ente di Appartenenza e/o all'Erario in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi con colpa grave nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari.

La garanzia vale altresì nei casi di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione che abbia risarcito il terzo, delle Perdite patrimoniali involontariamente cagionate dall'Assicurato stesso, da solo o in concorso con altri.

Relativamente alle garanzie previste dalla presente estensione viene espressamente previsto che esse operino esclusivamente per quegli Assicurati che abbiano pagato il relativo premio aggiuntivo, il quale resta ad intero ed esclusivo carico dei medesimi, in osservanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 59, della legge n.244/2007.

Allegato a polizza

Qualifica assicurati	Numero assicurati	Premio annuo lordo pro capite	Dipendenti tecnici (operante si/no)
Direttore Generale	1		SI
Presidente CdA	1		SI
Consiglieri CdA	4		SI
Dipendenti con funzioni amministrative e tecniche	7		SI
TOTALE	13		

4.8. MASSIMALI

La società presta la copertura assicurativa, salvo gli eventuali sottolimiti specificati per singole garanzie, nella seguente maniera:

Scoperto 10% minimo €. 3.000,00 massimo €. 10.000,00

Massimale €. 1.000.000,00

4.9. COSTITUZIONE DEL PREMIO

Il premio di polizza è calcolato moltiplicando l'aliquota promille convenuta per ciascun parametro previsto in polizza ed è costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti al perfezionamento del contratto e da regolazioni annuali attive calcolate sulla base dei dati consuntivi. Il Contraente fornirà alla Società entro i 120 giorni successivi alla scadenza di ogni Periodo Assicurativo, i dati necessari ai fini della regolazione del premio dell'annualità precedente.

Si conviene che, ove il Contraente abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.